

## LA NUOVA AZIONE DI CLASSE

Dopo numerose proposte di riforma, rimaste inattuato, lo scorso 3 aprile 2019 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 844 che modifica la vigente disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, la cosiddetta *Class action*, attualmente disciplinata all' art. 140 *bis* del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo n. 206/2005.

Con questa riforma, il legislatore ha spostato la disciplina dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile, introducendo in quest'ultimo, al libro IV - relativo ai procedimenti speciali -, il nuovo titolo VIII *bis* - Dell'azione di classe – composto dagli articoli da 840 *bis* a 840 *sexiesdecies*.

Con questa nuova normativa, il legislatore ha principalmente cercato di potenziare lo strumento dell'azione di classe trasformandola da un'azione settoriale a strumento generale di tutela allargandone il campo di applicazione sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo.

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero quello soggettivo, la grande novità riguarda i soggetti legittimati ad agire con questo strumento processuale: la nuova azione di classe, infatti, non facendo più alcun riferimento alla parola “consumatori”, potrà essere esperita da chiunque avanzi una pretesa risarcitoria in relazione alla lesione di diritti individuali omogenei (e non più anche in relazione ad “interessi collettivi”, come previsto dal codice del consumo), nonché da comitati o associazioni senza scopo di lucro che hanno come fine la tutela degli interessi pregiudicati. Tali enti, inoltre, dovranno necessariamente essere iscritti in un elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.

Una novità importante riguarda, poi, la possibilità di aderire all'azione di classe in due fasi diverse: infatti, i soggetti legittimati potranno aderire sia successivamente all'ordinanza con cui il Giudice ammetterà l'azione di classe (come consente attualmente il Codice del Consumo) sia dopo la pronuncia, in un termine stabilito dal Tribunale – non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta -, della sentenza che definirà il giudizio.

I soggetti verso cui l'azione di classe sarà esperita saranno le imprese private e gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

Dal punto di vista oggettivo, la nuova azione di classe potrà essere esperita a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Quindi con questo nuovo strumento, si potranno tutelare tutte le condotte lesive di diritti soggettivi omogenei, indipendentemente dal fatto che la lesione possa essere riconducibile a responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Il nuovo procedimento è regolato con il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-*bis* c.p.c. con tuttavia delle peculiarità proprie.

Innanzitutto, il legislatore ha previsto che la domanda per l'azione di classe sarà proposta con ricorso, esclusivamente davanti al giudice della Sezione Specializzata in materia di Impresa competente del luogo in cui ha sede la parte resistente<sup>1</sup>.

La competenza individuata appare essere una deroga (o forse una contraddizione) all'art. 702-*bis* c.p.c. poiché il procedimento sommario di cognizione può essere proposto solo nelle cause in cui il giudice giudica in composizione monocratica e non, invece, in quelle dove, giudica in composizione collegiale, di cui all'art. 50 bis c.p.c., tra le quali appunto quelle al n. 3) relativo alle cause devolute alle sezioni specializzate. Sul punto crediamo sarà necessario un intervento correttivo per evitare conflitti interpretativi.

Secondo il rito scelto dal legislatore, omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio, il Tribunale procederà nel modo che riterrà più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio, potendo avvalersi di dati statistici, di presunzioni semplici e della consulenza tecnica; su istanza motivata del ricorrente, inoltre, il Giudice potrà ordinare al resistente, dopo averlo sentito, l'esibizione di prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.

Nel caso di CTU, salvo specifici motivi, il resistente avrà l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso del consulente.

Differenza, non di poco conto, con il procedimento di cui all'art. 702-*bis* c.p.c. è che nell'azione di classe non sarà mai possibile un mutamento del rito sommario di cognizione o giudizio ordinario, poiché tale facoltà del magistrato è espressamente esclusa.

Nel corso del procedimento, invece, saranno sempre possibili transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione.

La procedura dell'azione di classe sarà articolata in tre fasi: ammissibilità dell'azione, decisione sul merito e liquidazione delle somme agli aderenti.

Sull'ammissibilità dell'azione il Tribunale sarà tenuto a decidere entro il termine di 30 giorni dalla prima udienza, con ordinanza reclamabile dalle parti nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore.

Per quanto riguarda la decisione sul merito, il Tribunale deciderà con sentenza resa nel termine di 30 giorni successivi alla discussione orale della causa. Anche questa appare essere una novità rispetto al

---

<sup>1</sup> Le sezioni specializzate sono istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Risultano, istituite sezioni specializzate in materia d'impresa anche a L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Bolzano, Brescia, Perugia, Potenza e Trento.

procedimento sommario di cognizione poiché l'art. 702 *ter* c.p.c. dispone che il giudice provveda con ordinanza e non con sentenza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

La sentenza di accoglimento, che accerterà eventualmente la responsabilità del resistente, definirà i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentiranno l'inserimento nella classe dei soggetti che decideranno di aderire all'azione nella fase successiva alla sentenza, e provvederà in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie, ma solo nel caso in cui l'azione verrà proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione.

La sentenza determinerà, altresì, l'importo che ciascun aderente dovrà versare a titolo di fondo spese e individuerà, poi, un giudice delegato - per gestire la procedura di adesione e le successive liquidazioni- e un rappresentante comune degli aderenti.

Il rappresentante comune degli aderenti, che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, risultando pertanto un pubblico ufficiale, si occuperà di predisporre il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni che verranno prese in considerazione dal giudice delegato senza alcun vincolo di giudizio.

La terza e ultima fase riguarda la liquidazione delle somme che sarà effettuata dal giudice delegato con decreto motivato che costituisce titolo esecutivo, quando accoglierà in tutto o in parte la domanda di adesione e, quindi, condannerà il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a titolo di risarcimento o di restituzione.

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, contro il decreto può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale.

A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso sarà dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto della legge n. 247 del 2012, liquidato nello stesso decreto motivato.

Inoltre, il resistente sarà condannato a corrispondere un importo stabilito secondo il numero dei componenti della classe individuato sulla base dell'art. 840 *nonies* della legge approvata a titolo di compenso al rappresentante comune degli aderenti.

Con lo stesso decreto, il giudice delegato condannerà il resistente a corrispondere all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di accoglimento un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Si tratta della cosiddetta quota lite, ovvero un compenso premiale ulteriore rispetto alla somma che il convenuto dovrà pagare a ciascun aderente alla classe a titolo di risarcimento, il cui ammontare sarà determinato

calcolando una percentuale rispetto all'importo complessivo da pagare<sup>2</sup>, che il giudice potrà comunque correggere utilizzando una serie di criteri (quali la complessità dell'incarico, la qualità dell'opera, il ricorso all'opera di coadiutori, sollecitudine delle attività e il numero di aderenti).

È stata prevista, inoltre la possibilità per il resistente di provvedere spontaneamente al pagamento delle somme stabilite dal giudice delegato, versandole in un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura; se, invece, il resistente deciderà di non adempiere, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune.

La chiusura della procedura di adesione avverrà, quindi, con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile, quando le ripartizioni agli aderenti effettuate dal rappresentante comune, raggiungeranno l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti o quando non sarà più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti.

Il legislatore ha, altresì, previsto l'azione inibitoria collettiva la cui competenza sarà attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e per cui si prevedrà l'applicazione del rito camerale con partecipazione del P.M.

Quando l'azione inibitoria verrà proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice disporrà la separazione delle due cause il che parrebbe escludere una funzione cautelare propria dello strumento processuale.

In caso di condanna e su richiesta delle parti o del P.M., il Tribunale potrà ordinare alla parte soccombente di adottare le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Nella nuova disciplina dell'azione di classe il legislatore ha previsto un ampio ricorso alle tecnologie di informazione e di comunicazione a fini di pubblicità della procedura e dell'adesione.

Infatti, il nuovo testo di legge elimina la possibilità – attualmente prevista dal Codice del Consumo - di depositare l'adesione a mezzo fax prevedendo l'invio mediante posta elettronica certificata (PEC) o servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC), e sostituisce il deposito in cancelleria con l'inserimento della domanda in una area del portale dei servizi informatici gestito dal Ministero della Giustizia, introducendo un meccanismo inedito.

Anche l'ordinanza sull'ammissibilità dell'azione di classe sarà pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero al fine di assicurare maggiore reperibilità delle informazioni.

---

<sup>2</sup> La misura della percentuale è inversamente proporzionale al numero dei componenti della classe. Perciò la percentuale scende all'aumentare del numero dei componenti.

Infine, giova ricordare che le disposizioni della legge entreranno in vigore a distanza di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che gli articoli 139, 140 e 140 *bis* del codice del consumo saranno abrogati.

**Dr.ssa Greta Macella**

**Avv. Simone Di Dio**